



# AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VITERBO

01100 Viterbo - Via Igino Garbini,78/a - Tel. 0761/2931 - C.F. 80000910564 - P.IVA 00061420568

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 7 DEL 24 GEN 2019

Oggetto: Modifiche per il calcolo dell'indennità di occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** l'atto di indirizzo del Commissario Straordinario n°2 del 15 gennaio 2019 concernente le modifiche operative da apportare ai criteri di calcolo dell'indennità di occupazione per gli alloggi di e.r.p.

**PRESO ATTO** delle motivazioni che hanno supportato la proposta del Commissario Straordinario relativa alla modifica dei criteri di calcolo dell'indennità di occupazione, che di seguito si riportano:

#### **"PREMESSO**

- che nei casi di occupazione senza titolo di alloggio, questa Azienda applica - come previsto all'art.15 della L.R. n°12/99 - un'indennità di occupazione "*pari al canone più elevato definito ai sensi dell'art.7, comma 3 lettera c)*" della predetta legge (attualmente corrispondente all'Equo Canone + 150%), oltre ad una ulteriore maggiorazione del 20% sull'importo mensile così anzidetto;
- che detta percentuale in aumento (del 20%) è disposta dall'art.50 comma 1 della L.R. 27/2006 che recita testualmente: "*i canoni applicati in base alla normativa regionale vigente sono maggiorati del 20 per cento, ad esclusione delle fasce sociali A e B*";
- che la suddetta maggiorazione del 20%, per quanto riguarda l'indennità di occupazione, non trova riscontro in alcuna norma o regolamento anche successivamente adottato dal legislatore;

#### **RITENUTO**

- che l'interpretazione sinora adottata dall'Azienda, che ne prevede l'applicazione anche per gli occupanti senza titolo, non debba più essere attuata;
- CONSIDERATO** che tale nuova disposizione:
- chiarisce meglio la posizione dell'occupante senza titolo al quale viene definita come sopra l'indennità di occupazione, rispetto a quella dell'inquilino/assegnatario per il quale si procede al calcolo del canone di locazione nei modi previsti dalla normativa vigente;
  - sarebbe in linea con quanto applicato dalle altre Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Lazio;
  - sarebbe utile per una migliore gestione complessiva dell'Ente, potendo contenere gli effetti contabili negativi del sistema di calcolo sin qui adottato sul bilancio dell'Azienda, prodotti dalla richiesta di somme particolarmente elevate in senso assoluto rispetto alla media dei canoni correnti;

- confermerebbe quanto condiviso e più volte attenzionato dallo stesso Collegio dei Revisori in quanto il fenomeno dell'illegalità, con il mancato pagamento dell'indennità di occupazione, crea una eccessiva esposizione di credito rispetto alla reale capacità di assolvimento dello stesso;
- andrebbe ad attuire, in parte, il consistente dato della morosità dovuta dagli occupanti senza titolo, che da una verifica effettuata lo scorso anno è risultato in termini percentuali di oltre il 65% dell'attuale morosità consolidata. Fenomeno questo al quale l'Azienda ha sempre opposto continue e costose attività di contrasto, ottenendo però scarsi risultati in termini di recupero delle somme vantate, ciò in considerazione che la quasi totalità dei nuclei familiari degli occupanti senza titolo risulta appartenere alle fasce sociali più emarginate e/o indigenti."

**CONSTATATO** che si propone l'applicazione retroattiva di tale nuova disposizione di calcolo dell'indennità di occupazione nei confronti di tutti gli occupanti senza titolo di alloggi e.r.p. presenti sul territorio della provincia di Viterbo da estendersi anche a coloro che sono stati oggetto di sanatoria ex art. 53 della L.R. n°27/06;

**VISTO** il preventivo assenso espresso dal Collegio dei Revisori con nota del 15.01.2019, sulla bozza di deliberazione Commissariale concernente l'atto di indirizzo di cui l'oggetto, richiesto dallo stesso Commissario Straordinario;

**ATTESO** che spetta al sottoscritto adottare il presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della Legge Regionale 03.09.2002 n°30 e dall'art. 12 dello Statuto dell'Azienda

#### D E T E R M I N A

- di procedere alle modifiche legate ai criteri di calcolo dell'indennità di occupazione per gli alloggi di e.r.p. come di seguito indicato:
  - calcolare l'indennità di occupazione secondo le disposizioni di cui all'art.15 della L.R. n°12/99 e cioè "*canone più elevato definito ai sensi dell'art.7, comma 3 lettera c)*" della predetta legge (attualmente corrispondente all'Equo Canone + 150%);
  - abolire nella definizione dell'indennità di occupazione l'ulteriore maggiorazione del 20% rispetto alle modalità di calcolo di cui al punto precedente;
  - applicare tale nuova disposizione retroattivamente a tutti gli occupanti senza titolo ad oggi conosciuti e censiti dall'Azienda ed anche a coloro che hanno ottenuto la sanatoria ex art. 53 della L.R. n°27/06;
- di dare mandato all'Ufficio Utenza e all'Ufficio CED di procedere all'attuazione delle disposizioni sopra richiamate.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Fabrizio Urbani)

